



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Media
Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale

Alla c.a. del responsabile del procedimento, Avv. Antonella Vercelli

Via PEC all'indirizzo: agcom@cert.agcom.it

Milano, 30 settembre 2022

Oggetto: Delibera n. 292/22/CONS "Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio". Contributo di Sky Italia s.r.l. ("Sky")

Spett.le Autorità,

Sky è lieta di fornire le proprie osservazioni sullo schema di regolamento in oggetto.

In via preliminare, preme sottolineare che vi è naturalmente una condivisione piena degli obiettivi generali di tutela della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*. Si tratta di basilari principi di civiltà e Sky come azienda da sempre si fa promotrice, tra l'altro, di messaggi di inclusione¹, anche attraverso numerose iniziative specificamente rivolte agli studenti².

Ciò premesso, Sky condivide anche l'impostazione seguita dall'Autorità nello schema di regolamento che rappresenta un equo bilanciamento tra l'esigenza espressa dal legislatore nell'art. 30 del TUSMA di tutelare i diritti fondamentali della persona e quella di salvaguardare la libertà di espressione e di informazione tutelata dall'art. 21 della Costituzione, nonché, in particolare, l'autonomia dell'editore e della testata giornalistica. E' infatti del tutto evidente che un'eventuale ingerenza, ad opera di un intervento regolamentare di dettaglio, nelle scelte editoriali e nell'attività giornalistica rischierebbe di risolversi in un condizionamento di queste ultime e, in un'ultima analisi, in una sorta di censura surrettizia; ciò anche tenuto conto del fatto che in particolare l'operato dei giornalisti è già guidato dalla disciplina deontologica.

Fermo quanto sopra, l'unica osservazione che si intende sottoporre all'attenzione di questa Autorità riguarda l'art. 8 dello schema di regolamento.

In considerazione del fatto che il TUSMA non prevede il regime della diffida ai fini dell'applicabilità delle sanzioni previste per la violazione delle norme qui in esame (sanzioni peraltro considerevolmente inasprite), si chiede all'Autorità di voler valutare l'opportunità di continuare a

¹ Si v. a mero titolo esemplificativo: <https://tg24.sky.it/politica/2022/03/10/hate-speech-sky-in-campo-contro-la-paura-del-diverso>

² A mero titolo esemplificativo, il 18 febbraio 2022 Sky ha organizzato il webinar "Vivere il #mondodigitale: dalla connessione alla relazione", finalizzato proprio a sensibilizzare i giovani sui rischi connessi alla sicurezza in rete e sulla rilevanza delle parole usate nelle comunicazioni online, con particolare riferimento a cyberbullismo e *hate speech*.



prevedere uno strumento di flessibilità nella disciplina in questione e, quindi, di mantenere nell'emanando regolamento, con riferimento alle violazioni episodiche, un meccanismo di *moral suasion* del tutto analogo a quello previsto dall'attuale art. 7, co. 1, della del. 157/19/CONS. Si ritiene infatti che tale strumento possa almeno in prima battuta configurarsi come quello più idoneo a conseguire il risultato di indurre in tempi rapidi comportamenti virtuosi da parte degli operatori anche in considerazione del fatto che in taluni casi può non essere così immediato comprendere quando alcune espressioni travalicano la libertà di manifestazione del pensiero.

Naturalmente, il presente contributo non costituisce in alcun modo acquiescenza rispetto ad eventuali profili di illegittimità degli emanandi provvedimenti, nonché delle disposizioni normative poste a loro fondamento, né ad eventuali soluzioni interpretative adottate dall'Autorità.

Con i migliori saluti,